

**REGOLAMENTO (UE) 2017/2395 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 12 dicembre 2017**

**che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 luglio 2014 l'International Accounting Standards Board ha pubblicato l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 (IFRS 9). L'IFRS 9 mira a migliorare l'informativa finanziaria sugli strumenti finanziari affrontando problemi sorti in tale materia nel corso della crisi finanziaria. In particolare, l'IFRS 9 risponde all'invito del G20 a operare la transizione verso un modello più lungimirante di rilevazione delle perdite attese su crediti sulle attività finanziarie. Relativamente alla rilevazione delle perdite attese su crediti sulle attività finanziarie, esso sostituisce il principio contabile internazionale (International Accounting Standard - IAS) 39.
- (2) La Commissione ha adottato l'IFRS 9 mediante il regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione <sup>(4)</sup>. Conformemente a tale regolamento, enti creditizi e imprese di investimento («enti») che utilizzano gli IFRS per redigere il loro bilancio sono tenuti ad applicare l'IFRS 9 a partire dalla data del loro primo esercizio finanziario che inizi il 1° gennaio 2018 o successivamente.
- (3) L'applicazione dell'IFRS 9 può comportare un aumento significativo e improvviso degli accantonamenti per perdite attese su crediti e, conseguentemente, una diminuzione improvvisa del capitale primario di classe 1 degli enti. Mentre è in corso l'esame, da parte del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, del trattamento normativo a lungo termine degli accantonamenti per perdite attese su crediti, è opportuno introdurre nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> disposizioni transitorie per attenuare tale impatto negativo potenzialmente significativo sul capitale primario di classe 1 derivante dalla contabilità delle perdite attese su crediti.
- (4) Nella sua risoluzione del 6 ottobre 2016 sull'International Financial Reporting Standard IFRS 9 <sup>(6)</sup>, il Parlamento europeo ha chiesto di prevedere un meccanismo di introduzione graduale volto a mitigare l'impatto del nuovo modello di riduzione di valore dell'IFRS 9.

<sup>(1)</sup> Parere dell'8 novembre 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU C 209 del 30.6.2017, pag. 36.

<sup>(3)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 dicembre 2017.

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione, del 22 novembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9 (GU L 323 del 29.11.2016, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

